



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'ASSOLUZIONE PENALE EX ART. 530, COMMA 2, C.P.P. NON
VINCOLA IL GIUDICE TRIBUTARIO CHE PUÒ VALUTARE
AUTONOMAMENTE I FATTI ANCHE SULLA BASE DI
PRESUNZIONI SEMPLICI**

Sentenza del 15 settembre 2025, n. 7167 del 2025 (dep. 22/10/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Novara Antonio (Presidente)
Mattarella Bernardo (Relatore)
Ruvolo Michele (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 296 DECISIONI - IN GENERE

Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Art. 21-bis della L. 74 del 2000 -
Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non
sussiste o per non avere commesso il fatto - Formula assolutoria ex art. 530,
comma 2, c.p.p.- Efficacia di giudicato – Esclusione – Autonoma valutazione
del giudice tributario

Massima

In tema di processo tributario, la ricostruzione della situazione fattuale in sede
penale si ha con carattere di certezza soltanto nei casi in cui la pronuncia di
assoluzione dibattimentale sia resa ex art. 530, comma 1, c.p.p. (prova positiva
in grado di superare ogni ragionevole dubbio) e non nei casi in cui la formula
assolutoria sia resa ex art. 530, comma 2, c.p.p. (prova mancante, insufficiente
o contraddittoria), con la conseguenza che - in quest'ultimo caso - l'epilogo
decisorio non ha valore di giudicato vincolante nei confronti del giudice
tributario, il quale, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di esame della
condotta delle parti e del materiale probatorio, può procedere ad una
rivalutazione dei fatti anche alla luce delle presunzioni semplici, che possono
trovare ingresso nel processo tributario.

Rif. normativi

Art. 21 bis, d.lgs. 10/03/2000 n. 74

Art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14/06/2024 n. 87

Art. 7, d.lgs. 31/12/1992 n. 546



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità Cass., Sez. 5, Ordinanza del 03/09/2024, n. 23570

Cass. Sez. 5 , Sentenza del 14/02/2025 n. 3800

Anno pubb. 2025